

pene che sono già disposte et che paressero alli successori nostri de addossarli, li sia per sempre negato il possesso temporale, se la prelatura sarà nel Stato, et sia comandata la custodia delle intrate per il prossimo successor legitimamente eletto. Quando sopra tal denegatione de possessi, o lui, o altri per lui, facesse qualche rechiamo alla corte di Roma, sia fatto amazzar secretamente et sollecitamente.

**10** Se alcuno di questi nobili nostri, col mezzo dell'ambassador, aspirasse a conseguir alcun beneficio, o prelatura ecclesiastica, quando siano congionti nel grado di parentela di sopra espresso, con l'ambassador medesimo, debbano aspettar che prima lui dia fine alla carica, et, ritornato in Venetia, producano supplica al magistrato nostro, et all' hora possa esser data o negata licenza, secondo porterà la consideratione del pubblico servitio.

**11** Siccome per legge antica resta stabilito che li nobili nostri debbano darsi in nota all' officio dell'avogaria, et ivi debbano probar la loro nobiltà, li nomi dei quali sono diligentemente registrati nel libro d'oro, così anco li cittadini originarii costumano de far le pruove della cittadinanza al medesimo magistrato; mediante la qual prova sono poi admessi al concorso della cancelleria ducale; l' uso ha introdotto che li nomi loro siano descritti in un altro libro, et per questa descrittione hanno preteso alcuni de loro che li sii come acquistada una certa ragione, che le prosapie loro et non altri da nuovo habbino ad havver il privilegio della cittadinanza; cosa non mai intesa dalla mente pubblica, volendo bensì che quelli che servono la cancelleria siano persone civili, ma non che resti chiusa la strada a chi di tempo in tempo si